

Via libera della Camera alla proposta di legge su tessile made in Italy

Soddisfazione di Confartigianato: "Sempre più vicina tutela qualità prodotti italiani"

"Si avvicina un traguardo per il quale ci battiamo da anni: difendere e valorizzare con norme certe i prodotti delle imprese che investono e danno lavoro in Italia". Il Presidente di Confartigianato Giorgio Guerrini esprime soddisfazione per il rapido iter della proposta di legge presentata dagli onorevoli Reguzzoni, Versace e Calearo a tutela del made in Italy nel tessile, calzaturiero e della pelletteria "settori che - aggiunge Guerrini - hanno subito negli ultimi anni gli effetti più gravi dei fenomeni di globalizzazione selvaggia e la concorrenza sleale di chi pretende di mettere il marchio made in Italy su prodotti realizzati all'estero".

"Confartigianato - fa rilevare Guerrini - è stata sempre in prima linea a sollecitare iniziative concrete per valorizzare il nostro patrimonio manifatturiero e per consentire ai consumatori di riconoscere l'origine e la qualità dei prodotti. E ora, anche grazie alle nostre battaglie, sia a livello europeo che nel nostro Paese sta crescendo la consapevolezza che il made in Italy non si difende a parole, ma con atti concreti ed efficaci".

"In questo modo - conclude il Presidente di Confartigianato - finalmente riusciremo ad allinearci a quanto già avviene in molti altri Paesi, come USA, Giappone, India, dove esistono norme che consentono ai consumatori di conoscere con certezza l'origine dei prodotti che acquistano".



ARTIGIANCASSA

Ecco la Legge 949/52

E' il principale strumento agevolativo nel comparto del credito per sostenere lo sviluppo delle imprese artigiane. L'agevolazione consiste in un contributo in conto interessi che riduce il tasso dei finanziamenti erogati dalle banche in favore di dette imprese.

BENEFICIARI

Imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane singole nonché i consorzi e cooperative iscritte nell'apposita sezione dell'albo delle imprese artigiane.

INIZIATIVE AGEVOLABILI

Gli investimenti oggetto dell'agevolazione sono:

- costruzione, acquisto, ampliamento e/o ammodernamento di immobili strumentali, ivi incluse le spese per lavori ed impianti finalizzati alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- acquisto di macchinari, impianti, attrezzature nuovi e usati
- acquisto di software, diritti di brevetto, marchi, licenze, sistemi di qualità aziendali
- acquisizione di aziende o loro rami
- formazione di scorte, materie prime e prodotti finiti
- trasformazione delle esposizioni bancarie a breve, in finanziamenti a medio lungo termine.

AGEVOLAZIONE

MISURA DEL CONTRIBUTO

IN CONTO INTERESSI

Per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi, il contributo è determinato in misura percentuale del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento pari:

- al 70 % per investimenti:

In innovazione e per quelli destinati alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché per finanziamenti a medio lungo termine, garantiti da Confidi, rivolti alla trasformazione delle esposizioni bancarie a breve;

- al 55 % per investimenti:

realizzati da imprese costituite da giovani, imprese femminili.

- al 45 %

Per le altre tipologie.

Durata dell'agevolazione

Qualunque sia la durata del contratto di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto al max per: 12 anni impianto, ampliamento e ammodernamento laboratorio e acquisizione aziende (15 per imprese di nuova costituzione); 6 anni per le altre destinazioni (8 anni per imprese di nuova costituzione).

Sono escluse dagli interventi agevolativi le operazioni di finanziamento di importo inferiore a € 10.000,00 e qualunque sia il maggior importo del finanziamento, quello massimo ammissibile al contributo interessi è stabilito in € 500.000,00.

Sbloccati i pagamenti delle P.A.

Quattro milioni di Euro per le imprese

Svincolati 4 milioni di euro per le imprese creditrici

“La Provincia di Viterbo - spiega l'assessore al Bilancio Aldo Fabbri - il 17 dicembre scorso ha svincolato risorse proprie e regionali emettendo mandati di pagamento per centinaia di piccole e medie imprese creditrici.

Esprimo tutta la mia soddisfazione - continua l'assessore - per il lavoro della Regione Lazio che appena ha ottenuto la prima tranche di fondi dallo Stato ha subito concordato con le Province e i Comuni i settori su cui intervenire. Ringrazio gli uffici della Ragioneria della Provincia che in poche ore hanno organizzato i mandati di pagamenti, permettendo così anche a numerose imprese della Tuscia di ottenere una boccata d'ossigeno in un momento particolarmente difficile”.

FIDIMPRESA VITERBO

Via I. Garbini, 29/G - 01100 - Viterbo

Tel. 0761.337913/14/11 Fax 0761.337920

Modello EAS

Proroga per la presentazione

L'Agenzia delle entrate riapre il termine per l'invio del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi, scaduto il 15 dicembre 2009, accogliendo le richieste più volte avanzate da Confartigianato, oltre che dal mondo del volontariato. I soggetti che ancora non hanno adempiuto all'obbligo hanno tempo **fino al 31 dicembre 2009** per trasmettere telematicamente il modello.

**Confartigianato
imprese di Viterbo**

Via I. Garbini, 29/G
01100 - Viterbo

Tel. 0761.33791
Fax 0761.337920

E-mail:
newsletter@confartigianato.vt.it

Web:
www.confartigianato.vt.it

Restauro: non bastano 2 mesi di proroga.

Le Associazioni chiedono sospensione norme di accesso alla professione

“Non bastano 2 mesi di proroga, ne servono almeno 6 per avere il tempo di rivedere la normativa sul restauro. E' necessario aprire subito un tavolo di confronto tra Associazioni dei restauratori e Ministero dei Beni Culturali per ridiscutere i criteri di qualificazione che, di fatto, escludono dal mercato circa 30.000 operatori”. E' la richiesta che i rappresentanti di Confartigianato, Cna, Casartigiani rivolgono al Ministro Sandro Bondi. Lo hanno sottolineato con forza oggi nel corso di una conferenza stampa nel corso della quale è intervenuto il presidente di Confartigianato Restauro Claudio Macri. “Le regole contenute nel Codice del restauro – sottolineano – sono un attacco al cuore del made in Italy perché di fatto non riconoscono la competenza e il saper fare della secolare tradizione dei restauratori artigiani. E, senza restauratori, chi si occuperà della conservazione del nostro patrimonio artistico, simbolo della storia e della cultura italiana nel mondo?”. Nel settore del restauro del patrimonio artistico nazionale operano quasi 13.000 imprese e oltre 32.000 addetti, che comprendono numerose figure specializzate nei settori della ceramica, della cantieristica, degli strumenti musicali, dell'oreficeria, argenteria, del tessile, del legno, del vetro... Queste migliaia di operatori, però, sono già oggi un numero largamente insufficiente, considerato che, secondo l'Unesco, oltre la metà del patrimonio artistico mondiale si trova in Italia. “Le regole attuative varate con grande ritardo rispetto alla previsione del Codice del restauro – sottolineano – considerano unicamente validi i requisiti maturati prima del 2001: chi ha restaurato negli ultimi 8 anni è come se non lo avesse fatto. Per non parlare dell'esame per ottenere l'abilitazione: un'ora di tempo per risolvere 100 domande a risposta multipla che spaziano in ogni settore del restauro, dal legno alla carta, dalla



pietra a vetro, quando è noto che il nostro è un ambito fortemente specialistico”.

“E' veramente singolare – concludono i rappresentanti delle tre Confederazioni – che la selezione delle migliori professionalità e competenze per offrire al patrimonio culturale italiano il top dei professionisti, venga affidata alla soluzione di 100 quiz. Sorge il dubbio che il reale obiettivo sia invece quello di alzare ingiustificate barriere all'ingresso e creare così una élite di circa 640 ‘patentati’, vale a dire i diplomati alle tre Scuole riconosciute, relegando al ruolo di subfornitori le restanti migliaia di operatori”. Per questo Confartigianato, Cna e Casartigiani sollecitano l'intervento diretto del Ministro per i Beni e le Attività culturali Sandro Bondi per riscrivere un decreto che rischia di spazzare via generazioni di competenze e professionalità, impedendo anche a quelle future l'accesso alla professione.

CULTURA D'IMPRESA & MANAGEMENT

Consigli per le PMI

Le proposte di libri, documenti, siti Internet, riviste di settore

John P. Kotter
“E' ora di cambiare”.
Sperling & Kupfer. 2009.
Pagine 173. Euro 17,60

Il fenomeno della leadership nel cambiamento.

Prossima pubblicazione

In arrivo il bando per le agevolazioni alle imprese artigiane

Saranno prossimamente pubblicati i bandi per l'accesso alle agevolazioni previste dagli artt. 56, 58, e 68/69 della legge 10/2007.

Oggetto delle agevolazioni, riservate esclusivamente alle imprese iscritte all'Albo Artigiani, sono rispettivamente:

Incentivi assunzione personale

Incentivi alle imprese artigiane per l'assunzione di personale con rapporto di apprendistato o contratto di inserimento e ad imprese artigiane che assumono personale qualificato da non oltre un anno, con contratto a tempo indeterminato.

Tutela ambientale e sicurezza luoghi di lavoro

Incentivi alle imprese artigiane che effettuano investimenti atti a tutelare l'ambiente ed a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sviluppo e ammodernamento delle imprese artigiane.

Contributi del 30% a fondo perduto per promuovere lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese artigiane localizzate in aree attrezzate e nei centri storici, con particolare riguardo alle nuove

imprese. Questi ultimi in particolare potranno avere ad oggetto le seguenti attività: per le imprese localizzate in aree destinate ad insediamenti produttivi e le nuove imprese costruzione, acquisto, ampliamento, ammodernamento e adeguamento di laboratori e immobili per uso aziendale; acquisto di macchinari e attrezzature, anche usati purchè nel rispetto della Norma 4 del Reg. CE 1685/2000; investimenti connessi all'installazione di macchinari e attrezzature quali opere murarie e di ristrutturazione, impianti, attrezzature di produzione e movimentazione connesse alla funzionalità di macchinari e attrezzature mentre, per le imprese localizzate nei centri storici, saranno agevolabili: opere murarie e costi di ristrutturazione; interventi di manutenzione straordinaria; realizzazione e adeguamento di impianti generali e specifici.

Per ogni ulteriore approfondimento e per la predisposizione delle domande di agevolazione gli interessati potranno rivolgersi agli uffici di **FIDIMPRESA VITERBO** in via I. Garbini, 29/G - Tel 0761.337911/13/14.



**QUELLO CHE VA BENE
PER LE PICCOLE IMPRESE
VA BENE PER IL PAESE.**

Le piccole imprese rappresentano la risorsa più importante per evitare che la crisi dei mercati internazionali travolga anche il nostro Paese. Per questo Confartigianato si batte per valorizzare la loro capacità di produrre ricchezza e occupazione.

**I servizi di Confartigianato
liberano la Tua Impresa**

Le problematiche ancora aperte sottoposte all'attenzione dell'Amministrazione finanziaria

La compensazione dei crediti IVA: una panoramica sulle novità in vigore dal 1° gennaio 2010

L'articolo 10 del decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito in legge n. 102 del 3 agosto scorso, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2010, alcune rilevanti modifiche nel sistema delle compensazioni dei crediti fiscali, in particolare del credito IVA.

A pochi giorni dall'efficacia della disposizione, sono ancora numerosi i dubbi e le criticità da risolvere: a tal fine, la Confartigianato, unitamente alle altre Confederazioni della piccola impresa, ha sottoposto all'attenzione dell'Amministrazione finanziaria

le numerose problematiche che attendono una risposta ufficiale.

Con questa informativa, si riepilogano le novità dello strumento evidenziando, di volta in volta, le problematiche emerse e le possibili soluzioni, anche alla luce della finalità che la norma ha voluto perseguire.

LE FINALITÀ DELLA NORMA

Con la disposizione in oggetto, il legislatore ha ritenuto di introdurre, nell'ordinamento tributario, una serie di misure tese a contrastare l'utilizzo di crediti IVA inesistenti. La preventiva presentazione della dichiarazione ed il visto di conformità, nel caso di compensazioni oltre un certo importo, rappresentano, secondo il legislatore, gli strumenti per realizzare maggiori controlli finalizzati al contenimento delle frodi in materia.

LA NORMA IN SINTESI

Per effetto delle nuove disposizioni:

- la compensazione del credito IVA annuale o trimestrale per importi superiori a euro 10.000 annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione (annuale) o dell'istanza (trimestrale). Conseguentemente, per coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito ovvero chiedere il rimborso del medesimo, è stata prevista la possibilità di presentare la dichiarazione IVA annuale in forma autonoma. I soggetti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione dati IVA;
- il contribuente che intende utilizzare in compensazione il credito IVA, in misura superiore a 15.000 euro annui, deve presentare una dichiarazione IVA "vistata". Il visto di conformità deve essere rilasciato da un soggetto abilitato (vedi oltre);
- il contribuente che intende compensare il credito IVA, annuale o trimestrale, in misura superiore a euro 10.000 annui, sarà tenuto ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici che verranno messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. A tal fine la stessa Agenzia dovrà emanare un apposito provvedimento attuativo;
- viene prevista, demandandone l'attuazione ad un apposito decreto ministeriale, la possibilità di innalzamento del limite della compensazioni sino a euro 700.000.

LE NUOVE REGOLE

L'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 1), decreto-legge n. 78/09, introduce nell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, l'obbligo, relativamente alla compensazione del credito annuale o infrannuale IVA di importo superiore a 10.000 euro annui, di effettuare la compensazione a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Per consentire ciò, è prevista la possibilità di presentare la **dichiarazione IVA annuale in forma autonoma**.

Un primo dubbio si pone, in relazione al trattamento da riservare all'eventuale residuo credito IVA maturato in relazione alla Dichiarazione IVA 2009.

Problematica in attesa di conferma

Si ritiene che il credito relativo al periodo d'imposta 2008, scaturente dalla dichiarazione IVA 2009, possa essere, anche successivamente al 1° gennaio 2010, liberamente utilizzato. Soltanto il credito che emergerà dalla dichiarazione IVA 2010 dovrebbe essere assoggettato alle nuove regole sulle compensazioni. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2010, è necessario preventivamente presentare la dichiarazione IVA soltanto per compensazioni di importo superiore a euro 10.000 relative al credito scaturente dalla D. IVA 2010.

Un altro aspetto da chiarire concerne il fatto se la verifica del limite dei 10.000 euro di credito IVA compensabile debba essere valutata in relazione all'anno d'imposta da cui scaturisce il credito, oppure in base all'anno solare.

Problematica in attesa di conferma

Si ritiene che la verifica vada effettuata in relazione al credito IVA scaturente dalla dichiarazione annuale ovvero infrannuale indipendentemente dall'anno solare di utilizzo del credito. Ad esempio, il credito scaturente dalla D.IVA 2010 sarà il primo ad essere soggetto alle nuove regole indipendentemente che il suo utilizzo avvenga nel corso del 2010 ovvero anche, in parte, nel 2011.

Non dovrebbero esservi dubbi sul fatto che il limite sulle compensazioni riguardi soltanto la compensazione orizzontale, o "esterna": non dovrebbe essere applicato alcun limite alla compensazione "verticale", o interna (cioè, compensazione tra debiti e crediti relativi all'IVA). Di conseguenza, neppure l'utilizzo del credito IVA in compensazione esterna con debiti IVA scaturenti dalle liquidazioni periodiche dovrebbe concorrere al limite dei 10.000 ovvero 15.000 euro.

Problematica in attesa di conferma

Si ritiene che la compensazione, effettuata in F24, del credito IVA 2010 con debiti periodici relativi allo stesso tributo non concorra al raggiungimento del limite dei 10.000 euro, né a quello dei 15.000 euro per l'apposizione del visto di conformità.

Inoltre, va anche chiarito se il contribuente può modificare la scelta concernente l'ammontare di credito che il contribuente intende riportare in detrazione ovvero in compensazione. In pratica, l'ammontare indicato nel rigo - importo da riportare in detrazione o in compensazione - VX5 (il rigo fa riferimento alle bozze della D.IVA 2010) può essere modificato.

Problematica in attesa di conferma

Dovrebbe essere possibile modificare la scelta espressa, in sede di dichiarazione annuale, relativamente all'importo da detrarre o compensare, come pure, l'apposizione del visto di conformità al superamento del limite dei 15.000, mediante la presentazione, fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa per la tardiva presentazione del modello, di una dichiarazione rettificativa al più tardi entro 90 giorni dalla scadenza del termine ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del D.P.R. n. 322 del 1988 (si veda risoluzione n. 325 del 2002). Si ricorda che prima della scadenza dell'ordinario termine il contribuente può sempre, senza sanzioni, presentare dichiarazioni sostitutive della precedente.

Il contribuente, titolare di partita IVA, che intende effettuare la compensazione del credito annuale o infrannuale IVA per importi superiori a euro 10.000 annui, è tenuto ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici che saranno messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate (come previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a, n. 6). Nessun provvedimento, al riguardo, è ancora stato emanato.

Problematica in attesa di conferma

Dalla lettura della norma si evince che, per un tempestivo controllo finalizzato a bloccare immediatamente la compensazione al superamento dei limiti previsti in assenza dei nuovi obblighi introdotti (preventiva presentazione della D.IVA e visto di conformità), **l'Agenzia potrebbe orientarsi ad autorizzare unicamente l'utilizzo del sistema di pagamento telematico da essa direttamente gestito (F24 cumulativo on line o F24 on line). In tal caso verrebbe meno, al superamento della soglia dei 10.000 euro, la possibilità di utilizzare il CBI (Corporate banking interbancario).**

Problematica in attesa di conferma

Nel caso in cui il contribuente proceda alla compensazione superando il limite dei 10.000 ovvero dei 15.000 euro, senza aver posto in essere gli adempimenti prescritti, l'Agenzia delle entrate dovrebbe bloccare l'illegittima compensazione, con la conseguenza che ai debiti tributari o contributivi non versati nei termini si renderanno applicabili le ordinarie sanzioni (gli omessi versamenti sono in generale sanzionati con una maggiorazione del 30%).

Il visto di conformità per compensazioni di crediti superiori a euro 15.000

Nel caso in cui il contribuente intenda utilizzare in compensazione un credito IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, è richiesto l'obbligo dell'apposizione, sulle dichiarazioni da cui emerge il credito, del visto di conformità rilasciato da un soggetto abilitato, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera a), decreto legislativo n. 241/97 (RAF – responsabile dell'assistenza fiscale - dei CAF, dottore e ragioniere commercialista, consulente del lavoro e soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria ed artigianato in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o del diploma di ragioneria).

In alternativa al visto di conformità, per le società ed enti, la dichiarazione IVA deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, anche da coloro che sottoscrivono la relazione di revisione, ove prevista (articolo 10, comma 1, lettera a, n. 7).

Il richiamo all'istituto del visto di conformità, ha da subito creato notevoli problemi, segnalati all'Agenzia delle entrate nella lettera congiunta del 13 novembre scorso. In particolare, si evidenzia che una lettura restrittiva delle disposizioni porterebbe ad affermare che il RAF dei Caf Imprese ovvero il professionista abilitato può apporre il visto di conformità unicamente sulle dichiarazioni per le quali ha provveduto alla tenuta della contabilità. In tal caso si limiterebbe la possibilità di tenuta delle scritture contabili; va osservato, inoltre, che mentre prima dell'attuale disciplina del credito IVA l'apposizione del visto di conformità rappresentava una facoltà per i contribuenti ora, il medesimo, diviene indispensabile per usufruire della compensazione del credito IVA. Alla luce di tali considerazioni, fermo restando l'azione Confederale finalizzata all'abrogazione dell'obbligo, è stato richiesto, all'Agenzia delle entrate, di ammettere la possibilità di apposizione del visto, da parte dei soggetti richiamati dall'attuale disciplina, anche se i medesimi non hanno provveduto a tenere le contabilità.

Oltre a tale problematica restano aperte anche altre questioni.

Problematiche in attesa di conferma

NATURA DEI CONTROLLI

La prassi dell'Agenzia delle entrate è estremamente limitata in materia. Si ricorda che la circolare n. 134 del 1999, in materia di visto di conformità, aveva previsto l'espletamento di controlli di carattere formale. In particolare, andava verificata la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte dirette e IVA, la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. Veniva anche affermato che la verifica non comporta valutazioni di merito. Sull'argomento l'Agenzia dovrà prendere una posizione ufficiale indicando, in maniera puntuale, quali controlli il verificatore deve porre in essere.

DICHIARAZIONE DA VISTARE

Il visto di conformità dovrà essere apposto unicamente sulle dichiarazioni in cui il contribuente intende compensare un importo di credito IVA superiore a euro 15.000. Di conseguenza, il visto andrà apposto esclusivamente nell'ipotesi in cui, nel rigo VX5 (bozza modello IVA 2010), sia almeno indicato un importo superiore a euro 15.000. Trattandosi, però, di un'indicazione globale che comprende sia le somme che saranno compensate in F24 e quelle portate in detrazione direttamente nelle liquidazioni IVA, il superamento del limite dei 15.000 euro verrà monitorato da parte dell'Agenzia delle entrate direttamente tramite il modello F24.

IL VISTO DI CONFORMITA' SUI RIMBORSI INFRANNUALI

Il visto di conformità dovrebbe essere apposto soltanto sulla dichiarazione IVA annuale. Non è pensabile che anche i rimborsi infrannuali, considerata la natura dei controlli, debbano essere vistati. L'Agenzia dovrà chiarire se è necessario, in tutti i casi, vistare la dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui confluiscono i rimborsi infrannuali se questi sono di importo superiore a 15.000 euro.

Gli effetti sulla Dichiarazione IVA

Il modello di dichiarazione IVA 2010 (disponibile attualmente in bozza sul sito internet dell'Agenzia delle entrate), ha recepito le novità sopra descritte. In particolare, nelle istruzioni è prevista la possibilità di presentazione del modello in via autonoma anche per i soggetti che intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale. Tali novità sono recepite anche nei paragrafi delle istruzioni relativi al visto di conformità e al quadro VX. L'attuale versione del modello non prevede modifiche, rispetto agli anni precedenti, nella compilazione del quadro VX. Nel rigo VX5 è richiesta, come di consueto, l'indicazione dell'ammontare del credito IVA 2009 che il contribuente intende riportare in detrazione nell'anno successivo o che si intende compensare nel modello F24.

NUOVO LIMITE ANNUO DELLE COMPENSAZIONI

L'articolo 10, comma 1, lettera b) prevede che con apposito decreto ministeriale il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili nell'anno solare, attualmente fissato ad un miliardo di lire, potrà essere innalzato fino ad euro 700.000 a de-

correre dal 1° ottobre 2010.

COMUNICAZIONE DATI IVA

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, qualora la dichiarazione IVA in via autonoma sia presentata entro il mese di febbraio, è introdotto un esonero dalla presentazione della stessa (ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a, n. 2, punto 2.4).